

B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
Sede legale Via Siracusa 5 - 03036–Isola Del Liri (FR)
C.F. e Partita Iva 03021460609
Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494
Capitale sociale euro 10.000,00

TRIBUNALE DI PISTOIA

in funzione di Giudice del Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza di notificazione per pubblici proclami

DI MURO MARIANNA, nata a Battipaglia (SA) il 06.08.1976, c.f. *DMRMNN76M46A717L*, rappresentata e difesa giusta procura in calce dalla società tra avvocati “*B&Z Società tra Avvocati s.r.l.*”, sede legale Via Siracusa, 5 - 03036–Isola del Liri (FR) C.F. e Partita Iva 03021460609 Pec: avv.b.z.srl@pec.it - iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494 Capitale sociale euro 10.000,00 giusta procura in calce ed espressa designazione degli avvocati Antonio Rosario Bongarzone *BNG NNR 65E08 I838T* e Paolo Zinzi, *ZNZPLA88L16D810T*, con cui elettivamente domicilia come in indirizzo telematico.

I difensori dichiarano, ai sensi dell’art. 176 c. 2 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0776809862 o indirizzo di posta elettronica pec:

avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it

avv.paolozinzi@pecavvocaticassino.it

contro

- **Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

-e nei confronti **dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Pistoia** tutti rappresentati e difesi ex-lege dall’Avvocatura Generale dello Stato ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it e dall’Avvocatura dello



Stato di Firenze ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it

-resistenti

e nei confronti di tutti i docenti che verrebbero pregiudicati dall'esito favorevole del giudizio e, dunque, in caso di rettifica delle graduatorie con la corretta attribuzione del punteggio in favore della ricorrente, individuati in tutti coloro che si trovano in posizione migliore, rispetto alla ricorrente, nella graduatoria A046 seconda fascia della Provincia di Pistoia, i cui nominativi sono stati richiesti a mezzo Pec alle Amministrazioni resistenti e per le quali si chiede, in ogni caso, istanza di notificazione per pubblici proclami.

-controinteressati

Per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

-del decreto del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Pistoia, provvedimento prot. 2470 del 01.09.2020 e delle relative graduatorie pubblicate, nonché dei successivi provvedimenti di rettifica e aggiornamento e ripubblicazione delle graduatorie Gps della Provincia di Pistoia delle graduatorie Provinciali seconda fascia per il conferimento delle supplenze classe di concorso A046, finalizzate al reclutamento del personale docente per la scuola secondaria di secondo grado su posto comune cdc A046 nonché degli ulteriori provvedimenti anche di rettifica delle graduatorie;

- delle graduatorie provinciali per le supplenze (Gps) seconda 3 della provincia di Pistoia per il reclutamento a tempo determinato di personale docente per la scuola secondaria di secondo grado cdc A046 nella parte in cui attribuisce alla ricorrente un punteggio minore rispetto a quello effettivamente spettante sulla scorta dei titoli non valutati ai sensi della Tabella allegata al decreto di inserimento e aggiornamento delle Gps;



- dei verbali e di tutti gli altri atti non conosciuti anche attinenti alla valutazione titoli, di data ed estremi ignoti, recante la valutazione dei titoli culturali e di servizio prodotti da parte ricorrente.

- di ogni ulteriore atto, ancorché non cognito, connesso e/o presupposto.

Con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento di tutti i danni.

In breve

Parte ricorrente è docente precaria presso il Ministero dell'Istruzione che ha presentato istanza di inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze.

I titoli di accesso ed i titoli di servizio – esattamente indicati nella domanda di inserimento nelle graduatorie - però, non sono stati valutati correttamente dal Ministero dell'Istruzione ai sensi della Tabella allegata all'ordinanza ministeriale 60/2020 di inserimento e aggiornamento delle graduatorie.

In particolare, i titoli ed i servizi non sono stati correttamente valutati dal Ministero resistente.

Dalla corretta attribuzione del punteggio, deriva un miglior posizionamento in graduatoria della prof.ssa Di Muro Marianna.

Il ricorso, pertanto, è chiaramente fondato ed è manifesto il buon diritto della ricorrente all'accoglimento della domanda.

Sussiste, inoltre, un concreto interesse ad una immediata definizione della controversia in quanto dall'errore in graduatoria discende l'impossibilità per parte ricorrente di ottenere l'attribuzione dell'incarico di servizio secondo l'ordine della



graduatoria spettante.

FATTO

1) Parte ricorrente è docente precaria presso il Ministero dell'Istruzione;

2) In data 05.08.2020 ha presentato, tramite il portale Istanze On Line Polis, domanda di inserimento nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per la classe di concorso A046;

3) Nella domanda di inserimento nelle Graduatorie provinciali prima fascia l'istante ha, quindi, indicato i titoli di accesso e di servizio utili ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria provinciale per le classi di concorso indicate:

a) Laurea in Giurisprudenza conseguita in data 14.12.2004 presso l'Università degli studi di Firenze con votazione di 90/110 con esami integrativi;

c) 24 cfu conseguiti presso l'Università di Pisa nell'anno accademico 2017/2018;

d) Certificazione di European Computer Driving Licence conseguita presso DIDASCA in data 27.04.2017;

4) Sulla base della domanda di inserimento l'Usp di Pistoia, per la classe di concorso A046 ha ottenuto il punteggio di:

- 19 per titolo di accesso (punteggio correttamente attribuito ai sensi del punto A.1 della Tabella A/4 allegata all'O.M. 60/2020)

-0.50 punti per ulteriori titoli valutabili (punteggio correttamente attribuito ai sensi del punto B.17 della Tabella A/4 allegata all'O.M. 60/2020);

- 11 punti per il servizio (il punteggio attribuito è corretto ai sensi del punto C.1 della Tabella A/4).



L'Amministrazione ha attribuito al ricorrente 30.50 punti.

L'istante ha diritto all'attribuzione di

- 19 punti per titolo di accesso;

- 0.50 punti per ulteriori titoli valutabili (European Computer Driving Licence);

- 26 punti per il servizio

Totale 41.50 punti.

Pertanto per la classe di Concorso A046 l'istante ha diritto all'attribuzione di 41.50 punti in luogo dei 30.50 attribuiti con diritto ad occupare, nelle graduatorie GPS della Provincia di Pistoia per la Cdc A046, la posizione 74 a pari punti con Gargano Maria 23.11.1968 e Fanucci Cristina 25.04.1967 e dopo Petrolito Renè 27/07/1991 posizionata alla posizione n. 73 con punti 42.50.

DIRITTO

I

Violazione Tabella di valutazione titoli delle tabelle ministeriali 9 allegata all'ordinanza ministeriale numero 60/2020 riferita alle graduatorie provinciali per le supplenze. Violazione Tabella A/4 allegata all'O.M. 60/2020 per la classe di concorso A046. *Violazione art. 15, comma 4 dell'Ordinanza Ministeriale 60/2020.*

In via preliminare, si riporta, di seguito, la violazione delle Tabella A/4 allegata all'O.M. 60/2020 che disciplina e regola l'attribuzione dei punteggi nelle graduatorie provinciali per le supplenze.

In particolare, la ricorrente ha diritto con particolare



riferimento a tutti i punti delle tabelle ministeriale che portano all'attribuzione del punteggio sulla base della domanda di inserimento nelle GPS presentata.

*****CLASSE DI CONCORSO A046*****

Sulla base della medesima domanda di inserimento, per la **classe di concorso A046** ha ottenuto l'attribuzione del punteggio come segue:

19 punti per il titolo di laurea

0.50 punti per gli ulteriori titoli valutabili

11 punti per il servizio

Per un totale di punti 30.50.

Punteggio erroneamente attribuito in quanto la ricorrente ha diritto all'attribuzione di ulteriori 15 punti stante il servizio prestato dal 2017 al 2019.

L'Amministrazione tuttavia ha attribuito alla ricorrente 30.5 punti.

L'istante ha diritto all'attribuzione di:

19 punti per titolo di accesso

0.50 punti per ulteriori titoli valutabili (certificazione linguistica)

26 punti per il servizio

Totale punti 41.50.

Pertanto per la classe di Concorso A046 l'istante ha diritto all'attribuzione di 41.50 punti in luogo dei 30.50 attribuiti con diritto ad occupare, nelle graduatorie GPS della Provincia di Pistoia per la Cdc A046, la posizione 74 a pari punti con Gargano Maria 23.11.1968 e Fanucci Cristina 25.04.1967 e dopo Petrolito



Renèe 27/07/1991 posizionata alla posizione n. 73 con punti 42.50.

Invero, come dimostrato dai titoli e servizi indicati nella domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali, inoltrata a mezzo Istanze Online, e dalle graduatorie definitive pubblicate dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Pistoia, risulta palesemente attribuito alla ricorrente un punteggio più basso rispetto a quello effettivamente spettante sulla base dei titoli dichiarati.

Ed infatti, risulta violata la tabella A/4 allegata all'O.M. 60/2020 in riferimento ai titoli indicati nello specchio riepilogativo sopra indicato.

Ai sensi dell'art. 7, lettera "e" dell'Ordinanza Ministeriale 60/2020 i titoli valutabili sono quelli "di cui alle tabelle allegate alla presente ordinanza".

Nel caso in esame, inoltre, il Ministero resistente ha violato l'art. 15, comma 4 dell'Ordinanza Ministeriale 60/2020 nella parte in cui ha valutato, nella misura della metà, il servizio prestato in scuole paritarie, pur prestato dopo l'a.s. 2000.

Ed infatti, **il medesimo art. 15, comma 4 che stabilisce** *"Il servizio di insegnamento antecedente all'anno 2000, prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell'infanzia pareggiata, è valutato la metà dei punteggi previsti per i punteggi specifici o aspecifici. Analogamente è valutato il servizio prestato nelle scuole non paritarie inserite negli albi regionali di cui all'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27..."*



Il servizio, nel caso di specie, non è stato prestato in scuole paritarie antecedentemente all'a.s. 2000 ma presso scuole statali e, per di più, successivamente a tale data.

Pertanto il punteggio corretto non è quello attribuito dall'Amministrazione resistente.

Nonostante la precisa indicazione di tutti i titoli ed i servizi, a parte ricorrente è stata attribuita una posizione in graduatoria.

A parte ricorrente è stata attribuita una posizione in graduatoria di gran lunga peggiorativa rispetto a quella cui avrebbe avuto diritto e segnatamente è collocata alla posizione n. 117 con punti 30,50 2° fascia Gps A054 provincia di Pistoia.

L'istante, invece, ha diritto all'attribuzione di 41,50 punti con consequenziale diritto ad occupare la posizione numero in graduatoria Gps Pistoia, 2° fascia, A046,

in pari posizione rispetto a

GARGANO MARIA 23/11/1968 SA A046, con punti 41,50

e FANUCCI CRISTINA 25/04/1967 PT A046 SS con punti 41,50

e prima di PT PAOLINI GIANLUCA 10/12/1970 con punti 41,00.

II

Vizio di motivazione.

Illegittimità manifesta. Mancata attivazione del soccorso istruttorio. Mancata valutazione di elementi di fatto (espletamento dei servizi presso la scuola statale) già in possesso dell'Amministrazione.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi anche in ragione



della mancata attivazione del soccorso istruttorio da parte dell'Usp Pistoia in ragione della "irregolarità" nella presentazione della domanda.

Non vi è dubbio che parte ricorrente abbia presentato tempestiva domanda di inserimento nelle Gps e che, per mero errore materiale abbia flaggato, nella sezione servizi, "valutazione art. 15, comma 4".

Il motivo di diritto che precede è assorbente e consente di affermare, senza timore di smentita, che indipendentemente dalla selezione della valutazione del servizio nelle scuole paritarie ai sensi dell'art. 15, comma 4, la ricorrente non rientra nell'ambito applicativo della norma in quanto ha prestato servizio nella scuola statale (e non nella scuola paritaria) e per di più successivamente all'a.s. 2000.

Un errore informatico non può comportare un'attribuzione di un punteggio inferiore.

Tar Venezia, (Veneto), sez. I, 21/12/2016, n. 1418: *"Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241 del 1990, e dell'art. 71, comma 3, d.P.R. n. 445 del 2000, la p.a. deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete — salvo che costituiscano falsità — rilevabili dalla discordanza tra i dati contenuti all'interno della stessa domanda"*

Tar Lazio, sentenza del 15.10.2018: *"...Ne deriva che, pur a fronte di procedimenti amministrativi interamente telematizzati, specie quando la presentazione della domanda sia ancorata a rigidi termini di decadenza e la compilazione della stessa si rilevi di particolare complessità l'amministrazione, anche a non voler prevedere modalità*



ulteriori di presentazione della stessa, non può prescindere dal c.d. soccorso istruttorio ex art. 6 l. n. 241/1990..."

Tar Lazio, IIIa bis, 8312/2016 e Cds 5136/2017: "Le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazioni e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti".

T.A.R. Milano, (Lombardia), sez. III, 13/01/2016, n. 58 : "Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241 del 1990 e dell'art. 71, comma 3, d.P.R. n. 445 del 2000, l'Amministrazione deve concedere il soccorso istruttorio finalizzato alla rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete, salvo che costituiscano falsità, nel caso in cui il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l'unica forma possibile di presentazione della domanda e, a maggior ragione, se le istruzioni per la compilazione della stessa risultino equivoche, in quanto, diversamente, ricadrebbero sul candidato le conseguenze di una insufficiente predisposizione della modulistica di gara da parte dell'Amministrazione (nella fattispecie è stata riconosciuta l'illegittimità della mancata attribuzione del punteggio relativo al conseguimento di un master, in sede di concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche, a causa della insufficienza nella predisposizione del modulo di domanda di partecipazione)."

Ma il caso de qua, è caratterizzato da un ulteriore profilo.

La prof.ssa Di Muro, ha inoltrato reclami all'Amministrazione.



Nonostante ciò i servizi non sono stati valutati.

Ma v'è di più.

Nel caso in esame l'Amministrazione, senza prendere in considerazione le specifiche richieste formulate da parte ricorrente, ha valutato i titoli sulla base della sola domanda

omettendo, del tutto, la valutazione effettiva del punteggio sulla base dello stesso regolamento ministeriale n. 60/2020.

E dunque, a causa di un tecnicismo informatico, la ricorrente non si è visto riconoscere il punteggio spettante in quanto non gli sono stati valutati i punteggi precedentemente prestati in quanto lo stesso non ha potuto materialmente inserirli nel sistema Polis.

In merito al malfunzionamento del sistema informatico, il Tar Lazio, IIIa Bis, con sentenza pubblica del 15 ottobre 2018 ha chiarito che: *"...nell'ambito di un procedimento tenuto con modalità telematiche, con elevati azione, la scadenza del termine di presentazione della domanda non può essere considerata alla stregua di della scadenza del termine di presentazione nell'ambito di un tradizionale procedimento cartaceo, in cui eventuali problematiche (ad esempio, scioperi aerei, incidenti e eccetera) rientrò nella comune spera di diligenza dell'interessato. Nel caso di domande telematiche, infatti, il rispetto del termine di presentazione della domanda da variabili assolutamente imprevedibili e non "quantificabili" in termini di tempo, cioè dalle concrete modalità di configurazione del sistema informativo, allora la compilazione affidata a soggetti più che competenti. Ed invero, come già sostenuta dalla giurisprudenza della sezione "Le procedure informatiche applicate in devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo*



tecnico, si ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e pubblica amministrazione e fra pubbliche amministrazioni nei reciproci rapporti" (Tar Lazio terza bis numero 08312/2016; in termini confrontati con la sezione stessa, 7 novembre 2017 numero 2136) in tal senso si è espresso anche il Tar Puglia, secondo cui "nel caso di specie, si aggiunge invece sostanziale provvedimento di esclusione, con procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della pubblica amministrazione che abbia valutato il caso in esame da correttamente esternato le relative determinazioni provvedimento potendosi inoltre rinviare le motivazioni espresse dallo specifico precedente conforme di questa sezione del 27 giugno 2016, numero 806/2016, con cui si è evidenziata "La manifeste ragionevolezza, ingiustizia e di irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche" e che "pro futuro ed in un'ottica conformativa del potere, l'amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti informatici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda... (cfr Tar Puglia, Bari, numero 896/2016).

Ne deriva che, pur a fronte di procedimenti amministrativi interamente telematica di, specie quando la presentazione della domanda sia ancora rigidi termini di decadenza e la compilazione della stessa si



rilevi di particolare complessità l'amministrazione, anche a non voler prevedere modalità ulteriori di presentazione della stessa, non può prescindere dal cosiddetto soccorso istruttorio ex art. 6 l. n. 241/1990. L'aver iniziato la procedura di inserimento dei dati in prossimità della scadenza del termine pare inidonea a incidere sulle conclusioni che la precedono, anche in considerazione della rilevanza di titoli acquisiti fino alla data di scadenza per la presentazione della domanda del carattere servente della procedura telematica rispetto alle esigenze dei privati....".

Ma v'è di più.

La circostanza dell'omessa valutazione dei servizi espletati presso scuole statali del Ministero dell'Istruzione, non consente all'Amministrazione di non prendere in considerazione i servizi.

In altri termini, è lo stesso Ministero dell'Istruzione che ha stipulato contratti con la docente negli anni indicati e lo stesso plesso amministrativo, adesso, in sede di valutazione delle domande GPS, nonostante i formali reclami omette di valutare i servizi espletati alle proprie dipendenze!!!!

IV

Violazione dell'art. 7 legge 241/90 e successive modifiche.

Mancata

comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo conclusosi con la mancata valutazione di tutti i punteggi spettanti all'istante.

I provvedimenti impugnati e la graduatoria allegata allo stesso sono affetti da un ulteriore profilo di illegittimità.

Parte ricorrente ha espressamente indicato nella domanda



on-line tutti i titoli ed i servizi in suo possesso.

Ha avanzato formale reclamo e documentato, all'Amministrazione resistente, il possesso dei titoli e dei servizi come dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso

Inopinatamente, alcuna comunicazione dell'avvio di detto procedimento è stata mai inviata all'interessata, odierna ricorrente, infatti, pur esplicando il provvedimento conclusivo del procedimento effetti diretti ed immediati nei suoi confronti, non è stata informata dell'avvio del procedimento stesso e non ha avuto, quindi, la possibilità di produrre osservazioni e deduzioni.

È palese la violazione del diritto della ricorrente a partecipare al procedimento amministrativo al fine di tutelare il proprio legittimo interesse.

Anche per tale motivo i provvedimenti impugnati vanno certamente annullati.

V

Violazione dell'art 3 della legge 241/90

Difetto di motivazione.

Il provvedimento dell'Amministrazione resistente è privo di motivazione.

La ricorrente, al fine di evidenziare l'errore nei punteggi, ha proposto formale reclamo e richiesta di rettifica in autotutela.

L'istanza non è stata riscontrata.

Il punteggio attribuito dall'Amministrazione riporta soltanto una numerazione complessiva del tutto sfornita da qualsiasi iter logico.



Sul difetto di motivazione nell'attribuzione dei punteggi nelle graduatorie si è espresso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - sede di Roma -, ex multis con sentenza n. 9744/2020, pubblicata il 25.09.2020: *"...Dalla lettura del provvedimento e della graduatoria e in mancanza di risposta alle richieste istruttorie formulate, non sono chiarite le ragioni del mancato riconoscimento dei citati titoli e dei motivi che hanno portato l'Amministrazione a inserire con riserva la ricorrente nella graduatoria del sostegno.*

Ne discende che, sul punto, il provvedimento non appare adeguatamente motivato.

La motivazione è diretta a descrivere l'iter logico giuridico seguito dall'amministrazione al fine dell'adozione di un determinato provvedimento. Nel caso di specie, la motivazione si rivela inidonea a descrivere tale circostanza e le ragioni del mancato riconoscimento.

Ne discende l'accoglimento del ricorso con annullamento degli atti impugnati con obbligo per l'amministrazione di provvedere alla rivalutazione dei titoli in questione..."

Tutto ciò premesso parte ricorrente, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa ricorre

all'Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro di Pistoia affinché, emanati i provvedimenti di rito e fissata l'udienza di discussione, voglia accogliere nei confronti, voglia accogliere le seguenti

conclusioni

Annullare e/o disapplicare i provvedimenti impugnati,



connessi e consequenziali, ordinando alle Amministrazioni resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, di attribuire alla ricorrente il corretto punteggio spettante e la corretta posizione in graduatoria ovvero punti 41,50 con conseguente collocazione in graduatoria GPS della Provincia di Pistoia, cdc A046, la posizione 74 a pari punti con Gargano Maria 23.11.1968 e Fanucci Cristina 25.04.1967 e dopo Petrolito Renèe 27/07/1991 posizionata alla posizione n. 73 con punti 42.50 e prima di Paolini Gianluca con punti 41,00.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite da distrarsi in favore dei procuratori che se ne dichiarano antistatari per anticipo fattone.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile ed esente in quanto il ricorrente, nell'anno precedente all'instaurazione del ricorso, ha prodotto un reddito inferiore ad euro 34.107,72.

In via istruttoria

Si allegano i seguenti atti:

- 1) Copia Graduatorie provinciali impugnate;
- 2) Copia domanda di inserimento nelle GPS cdc A046;
- 3) O.M. 60/2020 e Tabelle allegate;
- 4) Copia reclami inviati dal ricorrente all'Usp di Pistoia e richiesta accesso atti documentazione e richiesta indirizzi residenza controinteressati;
- 5) Copia titoli e servizi;
- 6) Esenzione Contributo unificato;
- 7) Procura alle liti.



Si avanza richiesta di esibizione in giudizio di tutti i documenti richiesti con le note di accesso agli atti.

Con riserva di articolare ulteriori istanze istruttorie anche all'esito della valutazione dell'avverso contegno processuale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, c. 6-bis, d.P.R. 30.5.2002 n. 115, si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile ed esente in quanto il ricorrente, nell'anno precedente all'instaurazione del ricorso, ha prodotto un reddito inferiore ad euro 34.481,46.

Isola del Liri-Pistoia, 27.02.2021

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica 20 nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i docenti inseriti nella prima fascia della GPS classe di concorso A046, provincia di Pistoia, per la scuola secondaria di secondo grado, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato a coloro che verrebbero scavalcati, dal ricorrente, in caso di accoglimento del ricorso.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi



degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri soggetti non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

Il Ministero dell'Istruzione e l'Usp Pistoia, nonostante siano state formulate apposite richieste di accesso agli atti, non hanno fornito i documenti necessari e gli indirizzi di residenza dei controinteressati.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A -00153 Roma (RM)

-Usp Pistoia

nei rispettivi siti web individuati.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 21 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del



cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente e in via alternativa o cumulativa a:

**-Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A -00153 Roma (RM)**

- Ufficio Scolastico Provinciale di Pistoia, nei rispettivi siti web individuati.

Stante l'indisponibilità del Ministero a comunicare i nominativi ed i relativi indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati; stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, comunque richiesta mediante nota pec di accesso agli atti allegata in uno al presente ricorso e non riscontrata, chiede con la presente istanza,



sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Sul punto si precisa che la scrivente difesa ha provveduto a richiedere formalmente al Ministero dell'Istruzione a mezzo posta elettronica certificata i dati anagrafici e i dati della residenza relativi ai controinteressati al fine di provvedere alla notifica del ricorso giudiziale.

Con osservanza,

Isola del Liri-Roma, 27.02.2021





B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
Sede legale Via Siracusa, 5 - 03036 – Isola del Liri (FR)
C.F. e Partita Iva 03021460609
Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494
Email: ricorsiscuola.info@gmail.com
www.ricorsiscuola.it

CONFERIMENTO MANDATO E PROCURA ALLE LITI RICORSO ERRORI PUNTEGGI GRADUATORIE
Io sottoscritto MARIANNA DI MURO, nat. ♀ a
BATTIPAGLIONE (SA), il 06/08/26 e residente in
QUARRATA
(PT), alla via
FIUME n. 14 codice fiscale
DMRMNN76M46A717L conferisco mandato alla

"B&Z Società tra Avvocati s.r.l." - Sede legale Via Siracusa, 5 – 03036 – Isola del Liri (FR) - C.F. e Partita Iva 03021460609
- Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494 -
Capitale sociale euro 10.000,00 designando espressamente a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado, anche in esecuzione ed in opposizione, del procedimento relativo al punteggio erroneo o al mancato inserimento nelle graduatorie innanzi al Tar ovvero al Giudice del Lavoro, nei confronti di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e articolazioni territoriali competenti, designando quale procuratori e difensori l'avv. Antonio Rosario Bongarzone del Foro di Frosinone, Cod. Fisc. BNG NNR 65E08 1838T e l'avv. Paolo Zinzi del foro di Cassino, cod. Fisc. ZNZPLA88L16D810T, conferendoloro ed alla società "B&Z Società tra Avvocati s.r.l." ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, proporre motivi aggiunti, istanze cautelari ulteriori e conferendo ai procuratori qualsiasi ulteriore potere relativo alla predetta controversia, inviare diffide stragiudiziali, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale. Eleggo domicilio in indirizzo telematico PEC avvantonorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it e avv.paolozinzi@pecavvocaticassino.it Fax 0776/809862. Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperienza del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro di aver compreso che l'instaurazione del giudizio potrà comportare, in caso di soccombenza, la refusione delle spese di lite nei confronti della/e controparti processuali. Dichiaro di essere stato/a reso/a edotto/a circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stato/a informato/a che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento. La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013. L'istante dichiara di aver compreso che non potrà chiedere copia del ricorso in via telematica o cartacea e che lo stesso sarà consultabile solo in una delle sedi fisiche dello studio. L'istante dichiara di essere consapevole dei rischi del ricorso e della possibilità di condanna alle spese.

Luogo QUARRATA, il 30.12.2016 (data)

Firma

Vera ed autentica superiore

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi

Per ratifica, conferma ed accettazione
L'Amministratore e l.r.p.t. della società B&Z Società tra Avvocati s.r.l.

RELAZIONE DI NOTIFICA

ai sensi dell'art. 3bis L. 53-1994

Io sottoscritto **Avv. Paolo Zinzi** (C.F. ZNZPLA88L16D810T), con studio in Via Siracusa, 5 03036 Isola del Liri (FR), in ragione della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 e successive modifiche, difensore di **DI MURO MARIANNA** (C.F. DMRMNN76M46A717L), in virtù di procura alle liti ex art. 83 c.p.c.,

HO NOTIFICATO

unitamente alla presente relazione, firmata digitalmente:

- **2010052s.pdf.p7m** contenente decreto fiss. udienza
- **Procura_alle_liti_Di_Muro(1).pdf.p7m** contenente Procura_alle_liti_Di_Muro
- **Ricorso_di_Muro(1).pdf.p7m** contenente Ricorso_di_Muro

tutti in allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato a:

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., e Ufficio Scolastico Provinciale di Pistoia, in persona del legale rapp.te p.t. tutti rappresentati e difesi ex-lege dall'Avvocatura Generale dello Stato di Firenze**, all'indirizzo PEC ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal registro ReGIndE (<https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp>).
- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., e Ufficio Scolastico Provinciale di Pistoia, in persona del legale rapp.te p.t. tutti rappresentati e difesi ex-lege dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma**, all'indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal registro ReGIndE (<https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp>).

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento n. 133/2021 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA

ATTESTO

ai sensi dell'art. 16 bis, co. 9 bis del D.L. 179/2012, che gli allegati **2010052s.pdf.p7m** (decreto fiss. udienza), **Procura_alle_liti_Di_Muro(1).pdf.p7m** (Procura_alle_liti_Di_Muro), **Ricorso_di_Muro(1).pdf.p7m** (Ricorso_di_Muro) sono conformi alle copie digitali presenti nel fascicolo informatico di cancelleria dai quali sono stati estratti;

Firmato digitalmente da
Avv. Paolo Zinzi



TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE LAVORO
DECRETO FISSAZIONE UDIENZA

N. R.G. 133/2021

Il Giudice

letto il ricorso che precede

visti gli artt. 415, 416 e 420 cod. proc. civ.

FISSA

l'udienza di discussione per il giorno **7.10.2021**, alle ore **10.00**, presso il Tribunale di Pistoia (Palazzo Pretorio), alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente; si evidenzia che la parte convenuta ha l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, mediante deposito di memoria difensiva;

AUTORIZZA

la notificazione del ricorso e del presente decreto nei confronti di tutti i docenti che si trovano in posizione migliore, rispetto alla ricorrente, nella graduatoria A046 seconda fascia della Provincia di Pistoia, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR con le modalità e i contenuti indicati nell'istanza ex art. 151 c.p.c.:

INVITA

parte ricorrente a provvedere al tempestivo deposito telematico della documentazione attestante la notificazione dell'atto introduttivo; nel caso di notifica telematica, si invita a depositare le relative ricevute in formato .eml o .msg

Si comunichi.



Pistonia 23/03/2021

Il Giudice
Emanuele Venzo

pag. 2 di 2

Fissazione udienza discussione n. cronol. 759/2021 del 24/03/2021
RG n. 133/2021

